



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale "Cassino 3"

sede centrale e segreteria: Cassino (Fr) c.a.p. 03043 via Vittorio Alfieri, 1 – tel. 077621202 fax
0776313866

codice fiscale: 90032350606 - codice meccanografico: FRIC855009 - distretto scolastico n. 059
p.e.c.: fric855009@pec.istruzione.it - e-mail: fric855009@istruzione.it – codice univoco ufficio:
UFBWZW

sito scolastico: www.comprensivocassino3.it



LINEE GUIDA D'ISTITUTO PER ALUNNI DISABILI

Univers-quità



Indice

Presentazione

1. Univers-quità
2. La disabilità
3. Finalità educativa generale
4. La commissione alunni disabili
5. Gruppi di lavoro e documentazione
6. Modalità di lavoro
7. Soggetti coinvolti
8. Linee guida per la gestione delle supplenze nelle classi ove è inserito l'alunno
disabile
9. Adempimenti
10. Partecipazione agli scrutini
11. Progetto ponte per alunni disabili

ALLEGATI

PRESENTAZIONE

*“Non possiamo fare sempre grandi cose nella vita,
ma possiamo fare piccole cose con grande amore”
Madre Teresa di Calcutta*

Il presente documento vuole essere uno strumento prezioso per quanti operano nel nostro Istituto al fine di realizzare una scuola che usa le risorse per garantire davvero pari opportunità e non tollera che a danno degli alunni più deboli vengano perpetrate ingiustizie, quali emarginazioni ed esclusioni. Il discorso inclusivo, se vuole davvero allargare il proprio orizzonte, dovrà camminare sulle gambe dell'**universalità** e dell'**equità**. L'**universalità** è possibile solo in una società equa. Equo è “non far parti uguali tra disuguali” e, perché no, “dare di più a chi ha di meno”. **Equità** è dare a tutti l'opportunità di essere sé e di realizzare le proprie attese, le proprie potenzialità, i propri sogni.

È un'epoca questa nella quale sembra svilupparsi la deresponsabilizzazione, la delega, la solita frase “tocca a me” oppure “non tocca a me”. Dobbiamo dunque recuperare un positivo orizzonte di responsabilità.

- **La scuola siamo noi. Tocca a tutti, come comunità responsabile, progettare, agire, decidere.** Questo significa, ad esempio, l'utilizzo delle norme come opportunità e non come vincolo divisivo. Vuol dire altrettanto realizzare l'autonomia scolastica come forza creativa di opportunità e flessibilità per tutti.
- **La scuola deve essere sempre luogo di ricerca** che eviti ridondanze e abitudini, deve cioè essere costantemente creativa in modo che i nostri alunni e alunne siano altrettanto creativi e autonomi.

Pertanto tale documento rappresenta un supporto metodologico e normativo per operare in modo sinergico alla costruzione del “progetto di vita” degli alunni disabili.

1. UNIVERS-QUITA'

Il discorso inclusivo ci porta a parlare di Univers-quità. In questi ultimi 10 anni si è diffuso gradualmente ma inesorabilmente il discorso di una scuola inclusiva, con la consapevolezza che inclusione non è soltanto un'integrazione degli alunni/e con disabilità, ma è qualcosa di molto più ampio, che coinvolge il 100% degli alunni/e, con l'infinita varietà delle loro differenze, con il loro diritto ad una piena personalizzazione, per evitare che quelle differenze diventino diversità negative, fonte poi di disuguaglianza e di espulsione.

Un passo concettuale in avanti potrebbe giovare di una prospettiva nuova, che ponga alla base delle sue pratiche due temi, quello dell'**universalità** e quello dell'**equità** (uniti nella nuova espressione **univers-quità**). Una didattica ed un'educazione universale renderebbe superfluo parlare di didattica inclusiva, perché


la didattica per tutti sarebbe organizzata dall'inizio, nella sua prima progettazione come plurale da poter essere adatta alle diverse forme di apprendimento. La prospettiva universalistica si fonda su alcune conoscenze ormai patrimonio comune: ogni alunno è differente e questa differenza è comprensibile nelle fasi dell'apprendimento, dalla rappresentazione delle conoscenze, all'espressione e azione alla motivazione e dimensione emozionale che fornisce l'energia. Su questi tre fronti una didattica universale offre molti e diversi modi per rappresentarsi la realtà, per agire su di essa e per coinvolgersi attivamente.

Una *didattica plurale* riesce ad intercettare positivamente le differenze, idealmente una *didattica universale* andrebbe bene per tutti, qualunque sia la loro condizione, senza chiedere successive e spesso maldestre correzioni e aggiustamenti. Il secondo tema necessario è quello dell'*equità*, e cioè di una scuola che persegua una forma "super" di giustizia, riuscendo ad avere la volontà e il coraggio di "fare differenze" in positivo, dare di più a chi ha di meno, per compensare quelle differenze che altrimenti diventerebbero ferite all'uguaglianza tra gli alunni/e.

Una scuola che usa le risorse per garantire davvero pari opportunità e non tollera che a danno degli alunni più deboli vengano perpetrate ingiustizie, quali emarginazioni ed esclusioni. Si vedano a tal proposito i recenti dati ISTAT sulla scarsa partecipazione degli alunni con disabilità alle gite scolastiche con pernottamento. Il discorso inclusivo, se vuole davvero allargare il proprio orizzonte, dovrà camminare sulle gambe dell'**universalità** e dell'**equità**.

2. La disabilità

Secondo la prospettiva ICF « la disabilità viene definita come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali, e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo».



L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato nel 2001 uno strumento di classificazione che analizza e descrive la disabilità come esperienza umana che tutti possono sperimentare. Tale strumento, denominato ICF, propone un approccio all'individuo normodotato e diversamente abile dalla portata innovativa e multidisciplinare.

L'ICF si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità. Tramite l'ICF si vuole quindi descrivere non le persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l'individuo non solo come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l'unicità e la globalità.

Lo strumento descrive tali situazioni adottando un linguaggio standard ed unificato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e facilitando la comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo.

Il 14 Maggio 2018, l' Organizzazione Mondiale della Sanità ha presentato l' ICD-11 ai rappresentanti delle Missioni Permanenti degli Stati Membri delle Nazioni Unite. L' OMS ha creato un nuovo indirizzo web per conoscere ed usare l' ICD-11: <http://icd.who.int/>.

3. Finalità educativa generale

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica e l'Osservatorio per l'integrazione delle persone con disabilità.

Per il raggiungimento della finalità educativa sono necessarie:

COLLEGIALITA':

coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnante curricolare, di sostegno, assistenti educatori) nella stesura e nell'attuazione del progetto educativo– didattico, nella sua verifica e valutazione.

INDIVIDUALIZZAZIONE:

progettazione delle attività, nel rispetto delle capacità e delle potenzialità dell'alunno; insegnamento gestibile all'interno della classe, in gruppi di classi aperte, in laboratori, in piccoli gruppi o in un rapporto uno a uno, a seconda della necessità, ma privilegiando la dimensione comunitaria.

FLESSIBILITA' nell'organizzazione:

vengono garantiti ritmi di attività adeguati, opportunità di successo e di esperienze motivanti e gratificanti; se ritenuto necessario dalle insegnanti, viene assicurata la partecipazione dei genitori a visite didattiche, a uscite sul territorio o a progetti particolari, per agevolare l'inclusione e sostenere emotivamente l'alunno disabile.

CONTINUITA' fra i vari ordini di scuola.

FORMAZIONE per docenti, assistenti, genitori, educatori, proposta dalla Commissione Disabili da parte degli Enti predisposti.

LAVORO DI RETE con:


- ASL;
- Amministrazioni comunali (Servizi Sociali e Pubblica Istruzione);
- La commissione Alunni Disabili;
- Le agenzie educative;
- Le diverse scuole del territorio di ogni ordine e grado.

4. La commissione alunni disabili

La Commissione alunni disabili è un gruppo di studio e di lavoro del Collegio Docenti aperto alla componente dei genitori e alle Agenzie Territoriali, che si occupa dell' inclusione degli alunni disabili.

E' composta da insegnanti, operatori dei servizi, famiglie (Art. 15, comma 2, Legge 104/92).

La nostra Commissione disabili d' Istituto è così composta:



La Commissione si insedia nel primo bimestre dell'anno scolastico, su approvazione del Collegio dei Docenti.

La Commissione si occupa di :

- Accoglienza delle situazioni di disagio;
- Inclusione degli alunni disabili;
- Continuità educativo-didattica;
- Passaggio di informazioni;
- Verifica dell' efficacia degli interventi;
- Sostegno al lavoro dei docenti;
- Collaborazione con le agenzie educative presenti del territorio.

Le modalità di lavoro della Commissione si basano sulla concettualizzazione delle problematiche e delle situazioni di difficoltà legate alla disabilità con rilevazione dei punti di forza e di debolezza.

La Commissione disabilità del nostro Istituto è formata da:

DIRIGENTE SCOLASTICO	Dott.ssa Vincenza Simeone
FUNZIONE STRUMENTALE	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">Area 3</div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;"> </div> <div style="margin-right: 10px;"> Infanzia- Primaria D'Aguanno L.V Secondaria I grado Ferritto L. </div> </div>
MEMBRI COMMISSIONE GLI	Vitto Deborah, Boscarello Rossella, Verrecchia Anna Maria, Torchio Cristina, La Marra Palma, Mazzucco Antonietta, Pucci Manuela, Cinci Mariangela.
GENITORI	INFANZIA (De Rosa Francesca) PRIMARIA (Di Mambro Romina) SECONDARIA I GRADO (Gerini Emanuela)
AGENZIE DEL TERRITORIO	ASL, CRN Piedimonte S.G, Casa di Cura San Raffaele Cassino
ESPERTI ESTERNI	Dott.ssa Coppola Francesca

5. Gruppi di lavoro e documentazioni

Importanti novità sono state introdotte dalla Decreto Legislativo 66/ 2017 il quale modifica l' Art. 15 della Legge 104/92 evidenziando la necessità di tre gruppi di lavoro attivi dal 1 Settembre 2017:

1. GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale), è presieduto dal Dirigente preposto dall'USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri sono individuati tramite un apposito decreto del Miur, proprio quello oggetto dell'informativa, che ne deve definire l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di altre funzioni per il supporto all'inclusione.

Il GLIR svolge i seguenti compiti:

- A. consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- B. supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- C. supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

2. GIT (Gruppo per l'inclusione territoriale)

Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato.

Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone alla 'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno

2. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.

I GLI istituiti in ogni scuola non hanno sostituito i GLH che continuano ad essere attivi sia come GLHO che come GLH d'Istituto. Tra le funzioni del GLI vi è infatti anche quella di raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Un ulteriore e importantissimo compito del GLI è quello di elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI). L'istituzione del GIT, nuovo gruppo di lavoro previsto nel decreto legislativo n.378 che interviene e opera in un ambito territoriale più ampio rispetto alle singole scuole, si accompagna ad un trasferimento di competenze in relazione alla richiesta di assegnazione delle ore di sostegno agli studenti disabili.

Se fino al corrente anno scolastico, infatti, queste proposte e richieste vengono formulate dai gruppi di lavoro sull'handicap delle singole scuole, che chiaramente conoscono meglio la realtà nella quale operano, nei prossimi anni tale compito spetterà al GIT.

3. GLI (Gruppo di lavoro per l'Inclusione)

Il GLI è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico è composto da: Funzioni Strumentali Area 3, Docenti curricolari, Docenti di sostegno, eventualmente personale ATA e specialisti ASL.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, organizzazione delle ore delle insegnanti di sostegno e delle assistenti di base AEC;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno);

Il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) viene sostituito dal **Profilo di Funzionamento**.

Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico per la predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno con disabilità, con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata. Questo documento definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di

sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

IL **PEI** (Piano Educativo Individualizzato) è elaborato: dagli insegnanti della classe, dai genitori, dagli specialisti (GLHO). È redatto all'inizio di ogni nuovo anno scolastico di riferimento, viene aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurato il passaggio di informazioni tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Il Pei:

- a) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento
- b) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- c) le modalità didattiche e di valutazione sono stabilite in relazione alla programmazione individualizzata;
- d) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro,
- e) le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

IL PROGETTO INDIVIDUALE

La Legge 328/2000, Art. 14 (*Progetti individuali per le persone disabili*), comma 1, afferma che << *Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2 >>.*

Il Progetto Individuale, secondo il comma 2, della suddetta Legge, definisce i Progetti individuali per le persone disabili predisposti su richiesta dell'interessato i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali.

Il progetto individuale comprende:

- la valutazione diagnostico-funzionale;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. L'interessato indicherà nella tessera sanitaria, con modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per accedere ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SINTESI

- 1) La famiglia richiede all'INPS l'accertamento
- 2) La Commissione per l'età evolutiva rilascia la certificazione di disabilità e la consegna alla famiglia
- 3) La famiglia consegna la certificazione: all'equipe multidisciplinare che elabora il Profilo di Funzionamento, alla scuola che predispose il Piano Educativo Individualizzato, al Comune che redige il Progetto Individuale
- 4) Profilo di Funzionamento e Piano educativo individualizzato sono i documenti utili per la elaborazione del Progetto individuale

6. Modalità di lavoro

Le modalità di lavoro dell'insegnante di sostegno, che più frequentemente risultano efficaci, sono:

- ✓ Intervento in classe: in situazione di lavoro diretto con l'alunno o "a distanza"; in questo secondo caso si cerca di evitare la dipendenza dell'alunno dall'insegnante, stimolando una maggiore autonomia nel lavoro scolastico.
- ✓ Intervento in piccolo gruppo di alunni tra i quali l'alunno disabile, finalizzato all'inclusione. È opportuno che l'alunno disabile non sia solo inserito nei gruppi di recupero, ma anche con studenti di fascia alta in grado di svolgere un ruolo di tutoring.
- ✓ Intervento individuale finalizzato a obiettivi che necessitano di maggiore attenzione e concentrazione e rispetto ai quali si può prevedere che l'alunno disabile lavori a stretto contatto con l'insegnante di sostegno all'interno e all'esterno della classe.

7. Soggetti coinvolti

Docenti per le attività di sostegno e docenti curricolari

Il primo passo verso un processo d'inclusione dell'alunno disabile è la stretta collaborazione tra gli insegnanti curricolari e l'insegnante di sostegno, tanto da parlare di **INTERCAMBIABILITÀ** dei ruoli, salvaguardando le specifiche competenze di ciascuno.

Inoltre è compito di tutti gli educatori facilitare l'appartenenza dell'alunno disabile al contesto socio-educativo del gruppo sezione e del gruppo classe.

La circolare ministeriale n. 250/1985 stabilisce che "L'insegnante di sostegno partecipa a pieno titolo all'elaborazione e alla verifica di tutte le attività di competenza del consiglio di intersezione

di interclasse/classe e del collegio dei docenti. La responsabilità dell'inclusione dell'alunno in situazione di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme.

Tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico/educativi previsti dal piano educativo individualizzato.

INOLTRE

La legge quadro sull'handicap n. 104/92 art. 13 comma 6 ribadisce che

“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarietà delle classi in cui operano e corresponsabili dell'andamento complessivo dell'attività didattica, così come l'intervento individuale, riferito al bambino in situazione di handicap, è di competenza di tutti i docenti del team.”

La Circolare Ministeriale 169/78, applicativa della legge 517, configura l'attività dell'insegnante di sostegno “nel contesto globale dell'attività scolastica” e sottolinea l'opportunità di mettere in atto forme di collaborazione e “strutture organizzative non rigide, ma flessibili”, tali da consentire che l'insegnante di sostegno non venga utilizzato per operare sempre da solo con il soggetto portatore di handicap.

L'insegnante di sostegno, in quanto insegnante contitolare della classe è tenuto a supplire in orario di servizio solo all'interno del proprio team/modulo.

La presenza del docente specializzato, che è corresponsabile degli alunni insieme a tutti gli insegnanti della classe, permette di promuovere l'inclusione, di accompagnare gli alunni nel processo di crescita, di insegnar loro ad aiutarsi reciprocamente, di formare i cittadini del domani e le persone di oggi.

Non è solo solidarietà.

Anzi non è solidarietà: è civiltà, è cultura, è sentirsi parte vera e integrante dello stesso mondo.

L'assistente educatore

La figura dell'assistente educatore è prevista nei casi di soggetti diversamente abili con gravi compromissioni, su richiesta della Neuropsichiatria, in collaborazione con la famiglia. Si pone ad integrazione del servizio scolastico al fine di un buon inserimento degli alunni disabili, è presente nella scuola con il ruolo di supporto al PEI, alla cui elaborazione partecipa. Il suo ruolo concerne soprattutto l'acquisizione di un progressiva autonomia da parte dell'alunno, fermo restando la possibilità di attuare interventi didattici in sintonia con il docente di sostegno. Anche in presenza dell'assistente educatore, la responsabilità dell'alunno è del docente. I compiti specifici possono essere così individuati:

1) AREA MOTORIA:

Supporto nelle prassie richieste dalle attività di apprendimento; Realizzazione di attività motorie e di manipolazione previste dal PEI;

2) AREA DELLA COMUNICAZIONE:

Interpretazione dei bisogni dell'alunno e decodifica dei messaggi del contesto ambientale;

3) AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI:

Realizzazione di attività educative mirate allo sviluppo dell'autonomia previste dal PEI;

4) AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI (AFFETTIVO- RELAZIONALI):

Contenere l'aggressività e le pulsioni disturbanti; Stimolare e supportare attenzione, motivazione e partecipazione dell'alunno alle attività proposte; Mediare le relazioni, stimolando e sostenendo l'alunno sul piano del rapporto umano ed amicale; Collaborare con il personale docente nel campo della prima socializzazione (rispetto delle regole di comportamento e di convivenza)

Non possono assolutamente accompagnare l'alunno fuori dalla classe o dalla sezione per fini diversi dall' "assistenza di base" in assenza delle insegnanti curricolari e di sostegno.

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico ha le funzioni previste dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. E' responsabile dell'organizzazione e dell'inclusione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull'attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato.

Ha un ruolo importante nel proporre ed attuare strategie per l' integrazione al fine di favorire un modello di scuola dell'accoglienza e dell'inclusione.

In particolare al comma 2 si afferma che "*Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali*".

Personale non docente

La norma di riferimento per questa figura professionale è l'art. 32 del CCNL 26/5/1999.

Rispetto al profilo professionale esplicito nella norma, il collaboratore scolastico:

- Fornisce assistenza di base all'alunno disabile (accoglienza, cura della persona, accompagnamento...);
- E' di supporto in situazione di emergenza.

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" agli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, compreso anche il momento del pasto, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Ma non è solo questione di "accompagnamento in bagno". In una scuola inclusiva l'assistenza di base è parte fondamentale del processo di inclusione scolastica. In caso di assenza dell'assistenza di base sarà competente il collaboratore scolastico.

L'inclusione scolastica si avvale di altre figure professionali fornite dagli enti locali:

- Operatori di assistenza;
- Addetti alla comunicazione che si occupa della disabilità sensoriale.

8. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SUPPLENZE PER LE CLASSI OVE È INSERITO UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE

Le seguenti linee guida si prefiggono lo scopo di fornire indicazioni per la gestione delle supplenze nelle classi ove è inserito un alunno diversamente abile, nel rispetto dei bisogni dei vari soggetti coinvolti: la totalità degli alunni appartenenti alla classe, gli alunni diversamente abili, docenti curricolari e di sostegno, eventuali operatori comunali.

COME GESTIRE LE SUPPLENZE IN CASO DI ASSENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO (insegnante curricolare o di sostegno) NEL CASO DI CLASSI OVE È INSERITO UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE

	Se l'alunno non necessita della copertura totale individualizzata	Se l'alunno necessita di copertura totale individualizzata ed in quell'ora è in servizio anche l'assistente educatore/di base/comunicazione	Se l' alunno necessita di copertura totale non individualizzata e in quell'ora NON è in servizio anche l'assistente educatore
Se è assente l'insegnante curricolare	Il docente di sostegno può coprire l'ora, approfittando dell' occasione per proseguire l' attività didattica (se ne ha la competenza) e/o proponendo attività di inclusione.	Il docente di sostegno può coprire l'ora, approfittando dell' occasione per proseguire l' attività didattica (se ne ha la competenza nel caso della scuola secondaria di primo grado) e/o proponendo attività di inclusione.	<ul style="list-style-type: none"> - È necessaria la presenza dell' assistente educatore/di base/comunicazione nel caso in cui egli si trovi in un' altra classe in cui ci sia l'insegnante di sostegno. - In assenza dell'assistente educatore, è necessario assegnare l'ora ad un supplente nominato tra gli insegnanti che sono in compresenza, oppure coloro che devono recuperare le ore o che hanno dato la disponibilità alle supplenze, affinché il docente di sostegno possa garantire la copertura individualizzata all'alunno disabile.
Se è assente l'insegnante di sostegno	È auspicabile che l'alunno rimanga integrato nella classe di appartenenza.	<p>L' assistente educatore può garantire la copertura individualizzata dell'alunno disabile anche si trova assegnato in quell'ora su un altro alunno.</p> <p>*L'assistente educatore/di base/comunicazione non può svolgere attività ricreative al di fuori della classe senza la presenza degli insegnanti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di un solo giorno la copertura sarà effettuata dalle insegnanti che sono in compresenza oppure che hanno dato disponibilità alle supplenze o che devono recuperare le ore. Il tal caso andranno sulla classe e l'insegnante curricolare della classe in oggetto sarà assegnato all'alunno disabile. - Nel caso di assenza di più giorni dell'insegnante di sostegno è necessario nominare un supplente per garantire la copertura individualizzata dell'alunno disabile.

9. ADEMPIMENTI

<u>CHI</u>	<u>COSA</u>	<u>QUANDO</u>	<u>PROCEDURE</u>
- Insegnante di sostegno - Insegnante curriculare	Incontro con i genitori dell'alunno	Prima dell'attività didattica	-Presentazione nuovo insegnante; - Conoscenza della realtà scolastica e domestica.
- Insegnante di Sostegno	Richiesta documentazione in segreteria anni scolastici precedenti	Alla presa di servizio	Prendere visione del fascicolo personale dell' alunno e del Progetto di Istituto (CONDIVISIONE CON INSEGNANTI CURRICULARE)
- Insegnante di sostegno - Insegnante curriculare -Assistente educatore	Colloquio iniziale con i Referenti	Previo appuntamento, possibilmente entro fine ottobre	Conoscenza/approfondimento dell'alunno dal punto di vista medico
- Insegnante di sostegno - Insegnante curriculare	Osservazione iniziale	Durante il primo mese di scuola in contesti con insegnanti differenti	Confronto
-Insegnante di sostegno -Insegnante curriculare	Notizie ricavate dai colloqui con famiglia e ASL	Entro novembre	- Compilazione PDF
-Insegnante di sostegno -Insegnante curriculare	Dati emersi dall'osservazione, dalle Prove di ingresso, sentiti i Consigli di Classe	Entro Novembre	- Compilazione del PEI
-Insegnante di sostegno -Insegnante curriculare -Assistente educatore	Colloqui con Referenti	Febbraio /Marzo	Andamento didattico ed educativo finale
-Insegnante di sostegno -Insegnante curriculare -Assistente educatore	Colloqui con Referenti	Maggio	Andamento didattico ed educativo finale
- Insegnante di sostegno -Insegnante curriculare -Commissione alunni disabili	- Compilazione modello Ipotesi di progetto anno successivo scheda di passaggio ordini di scuola	Maggio/Giugno	- Compilazione monte-ore previsto per il successivo anno scolastico - Progetto di massima che si intende realizzare in base alle performance in base alle performance ottenute dall'alunno
- Insegnante di sostegno -Insegnante curriculare	- Piano degli acquisiti del materiale didattico e controllo del materiale in dotazione	Inizio Maggio	
- Commissione disabili	- Scambio di informazioni e organizzazione di incontri per progettare le modalità di accoglienza	Maggio	

	degli alunni in entrata; Organizzazione attività laboratoriali per il successivo anno scolastico.		
--	---	--	--

10. Partecipazione agli scrutini

Casi particolari

Il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe. E se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, si opera secondo il riferimento normativo principale che è l'art. 315/5 del D. Lgs 297/1994 in cui si afferma: *“I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”*.

L'art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa: *“I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”*. Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono: *“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”*. Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

- I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;
- Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale “uno”. Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.
- Se l'insegnante è solo docente per il sostegno, può esprimere il Suo voto su tutti gli alunni della classe/sezione relativamente al livello di inclusione raggiunto da ciascuno, secondo quanto stabilito dagli art 2, 4 e 6 del dpr 122/09 che proprio per il voto dei docenti per il sostegno richiama espressamente i parametri dell'art 12 comma 3 della L. 104/92. Se è invece anche docente curricolare ha diritto a due voti: uno come docente per il sostegno ed un altro come docente curricolare relativamente alla propria disciplina.

12. Laboratori ponte per alunni disabili

Continuità tra i diversi ordini di scuola

Le *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità* (MIUR, 2016) stabiliscono <<forme di consultazione obbligatorie fra gli insegnanti della classe frequentata dall'alunno con disabilità e le figure di riferimento per l'integrazione delle scuole coinvolte, al fine di consentire continuità operativa e la migliore applicazione delle esperienze già maturate nella relazione educativo-didattica e nelle prassi di integrazione con l'alunno con disabilità. I Dirigenti scolastici impegnati nel passaggio in questione possono inoltre avviare progetti sperimentali che, sulla base di accordi fra le istituzioni scolastiche e nel rispetto della normativa vigente anche contrattuale, consentano che il docente del grado scolastico già frequentato partecipi alle fasi di accoglienza e di inserimento nel grado successivo.>>

Per corrispondere all'esigenza di continuità tra i tre ordini di scuola, l'Istituto Comprensivo Cassino 3, promuove forme di continuità educativa nel passaggio degli alunni diversamente abili al successivo ordine scolastico, in ottemperanza al seguente quadro normativo:

- C.M. 1/1988 (Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap)
- C.M. 262/1988 (Iscrizione e frequenza della scuola sec. secondo grado degli alunni portatori di handicap)
- DPR 79/1994 (Atto di indirizzo ... in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del Pei) art.5 c. 2
- «*L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione; l'esercizio del diritto all'educazione ed all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap*». (L. 104/92 art: 12 c. 3-4).

Nel caso degli alunni disabili che non abbiano raggiunto i pre-requisiti necessari al passaggio alla scuola di ordine successivo, la permanenza deve essere frutto di un consenso tra ASL, genitori e scuola. Quest'ultima si impegna a stilare un "*Progetto di Permanenza*", debitamente compilato e condiviso, in cui vengono definite le potenzialità dell'alunno, le sue competenze e le criticità del processo formativo; fissando gli obiettivi formativi e didattici per il successivo anno scolastico.

La continuità rappresenta un momento fondamentale per chi effettua il passaggio al successivo ordine di scuola, coinvolge l'aspetto formativo e soprattutto emotivo-relazionale. Il distacco dalle figure di riferimento adulte (insegnanti), dai compagni e dall'ambiente rappresenta un momento di DIS-orientamento che merita un'attenzione particolare soprattutto per gli alunni DIS-ABILI.

Per una vera inclusione a 360 gradi è necessario tracciare le fasi della continuità scolastica al fine di facilitare l'ingresso dell'alunno diversamente abile dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di 1° grado e il successivo percorso di apprendimento; attraverso principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure, la documentazione e le pratiche per un inserimento e un'inclusione ottimale degli alunni disabili; definendo i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica.

In linea con il progetto di istituto e con il PTOF, i "*Laboratori ponte*" in linea con il nostro Progetto di Istituto "*Competenze della vita*", si pongono come obiettivo l'accoglienza degli alunni nella "nuova scuola", esplicitando tempi, operazioni, sedi, soggetti e strumenti e modalità di attuazione.

OPERAZIONI	SOGETTI
Conferma degli alunni diversamente abili in ingresso alla scuola di passaggio	Funzione strumentale- GLHI-Commissione disabilità- Docenti di Sostegno “accoglienti”
Individuazione dei Docenti di sostegno “accoglienti” che si occuperanno del passaggio d’informazioni	Docenti di sostegno e curricolari “accoglienti” e docenti di sostegno “accompagnatori”
Organizzazione interventi laboratoriali	Funzione strumentale- GLHI-Commissione disabilità
Scambio d’informazioni	Funzione strumentale- GLHI-Commissione disabilità

Le prove finali e documento di valutazione

La valutazione è la tappa ultima del processo di apprendimento, e necessita di strumenti adeguati . Per gli alunni disabili, rappresenta un momento delicato soprattutto al termine del Primo e del Secondo ciclo di Istruzione. Nella Scuola dell’ Infanzia la valutazione avviene attraverso l’ osservazione sistematica , l’ uso di griglie di osservazione, l’ uso del diario di bordo (Logbook) dove poter annotare quotidianamente i momenti significativi del processo di apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal P.E.I.

La legge stabilisce che l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità. Sono state stabilite, quindi, specifiche disposizioni per gli studenti disabili e per gli studenti con DSA, in relazione ai criteri e alle modalità per lo svolgimento e la valutazione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con precise differenziazioni a seconda degli studenti interessati.

Gli studenti con disabilità partecipano alle prove INVALSI e i docenti della classe possono prevedere, in base alle esigenze dell’alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, possono predisporre specifici adattamenti della prova oppure disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova stessa.

La sottocommissione d’esame, tenendo conto delle modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e avendo come principale riferimento il Piano Educativo Individualizzato relativamente alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove d’esame differenziate, idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali, prove che, per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

Come chiarisce la nota 1865/2017, per lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato, gli studenti con disabilità possono utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle

prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 62/2017 e dall'art.13 del DM n.741/2017.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vincenza Simeone

STESURA:

Laura Vittoria D'Aguanno
Deborah Vitto
Viviana Piemonte

Grazie per l' attenzione